DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN PROCESSO PRODUTTIVO O IN UN PROCESSO DI COMBUSTIONE

Art. 9

Registri di carico e scarico

I soggetti che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

a) la quantita' (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidita');

b) la qualita' (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita' produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 4. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche' vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita' di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. I

registri di carico e scarico dei rifiuti, dei residui destinati al riutilizzo e dell'olio usato possono essere tenuti anche dalle organizzazioni di categoria interessate o da loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1995, non più in vigore dal 9 marzo 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
Estremi	Decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-riutilizzo-dei-residui-derivanti-da-cicli-1995/art-9-registri-di-carico-e-scarico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it